

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ANFFAS PAVIA ONLUS
ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DI PERSONE CON DISABILITA' INTELLETTIVA E/O
RELAZIONALE

Titolo Primo: Sede, fini e risorse economiche

- Art. 1 - COSTITUZIONE
- Art. 2 - SEDE
- Art. 3 - FINALITA' E ATTIVITA'
- Art. 3.1 - OBBLIGHI CONNESSI ALL'APPARTENENZA AD ANFFAS ONLUS
- Art. 4 - RISORSE ECONOMICHE

Titolo Secondo: Associati

- Art. 5 - ASSOCIATO
- Art. 6 - CESSAZIONE DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

Titolo Terzo: Organi Sociali

- Art. 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
- Art. 7bis - CARICHE ASSOCIATIVE
- Art. 8 - ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI
- Art. 9 - ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI
- Art. 10 - ASSEMBLEE: POTERI
- Art. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE
- Art. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO
- Art. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI
- Art. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO: DECADENZA DEL CONSIGLIERE
- Art. 15 - PRESIDENTE
- Art. 16 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
- Art. 17 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Titolo Quarto: Norme amministrative

- Art. 18 - BILANCIO ED AVANZI DI GESTIONE
- Art. 19 - DURATA DELL'ASSOCIAZIONE
- Art. 20 - SCIOGLIMENTO
- Art. 22 - Norme di Rinvio
- Art. 23 - NORMA TRANSITORIA DI ATTUAZIONE

TITOLO PRIMO: SEDE, FINI E RISORSE ECONOMICHE

Articolo 1 - COSTITUZIONE

E' istituita l'"Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi -e Relazionali ANFFAS - ONLUS di Pavia", in breve denominabile anche "ANFFAS Pavia - Onlus".

L'associazione ha l'obbligo di utilizzare tale denominazione in qualsiasi rapporto con terzi. L'associazione continuerà a usare

ha formattato: Evidenziato

l'acronimo Onlus dentro la propria denominazione, fino alla cessazione di tale obbligo, come stabilito dalle vigenti disposizioni di legge e conformemente a quanto stabilito dall'ultimo articolo del presente statuto.

L'Associazione in forza dell'iscrizione al registro delle Associazioni di Promozione sociale aggiunge alla propria denominazione e in qualsiasi segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico l'acronimo APS o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale".

L'Associazione è un Ente giuridicamente autonomo parte dell'unitaria struttura ANFFAS ONLUS, ai sensi del D.lgs. 460/1997, come determinato nell'atto costitutivo e nello Statuto dell'ANFFAS ONLUS NAZIONALE.

Articolo 2 - SEDE

L'Associazione ha sede legale in Pavia, Via Spallanzani n. 11.

L'Associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione Lombardia.

La sede legale può essere trasferita in altra città o regione -con delibera dell'assemblea straordinaria dei Soci e ciò comporterà modifica dello statuto.

Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali, senza che ciò comporti la modifica dello statuto.

-I Soci devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede.

Articolo 3 - FINALITA' E ATTIVITA'

L'Associazione ha struttura democratica, non ha scopo di lucro e svolge in via esclusiva o in via principale attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117 e sue successive modifiche ed integrazioni a favore di persone svantaggiate in situazioni di disabilità intellettiva e relazionale e delle loro famiglie, affinché a tali persone sia garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità. — L'Associazione opera prevalentemente sulla base del volontariato dei propri associati e le cariche sono gratuite

L'Associazione persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale di seguito indicate:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

ha formattato: Evidenziato

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- formazione universitaria e post-universitaria;

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- servizi strumentali ad enti del Terzo settore secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lett. m) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 112/2017;

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

3.—L'Associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra elencate come secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, definite con apposito atto deliberativo da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Conformemente a quanto previsto dall'ultimo articolo del presente statuto, fino alla vigenza della disciplina sulle Onlus, le attività secondarie e strumentali potranno svolgersi solo se connesse alle attività principali.

L'Associazione persegue il proprio scopo, nell'ambito del riconoscimento di essere parte dell'unitaria struttura ANFFAS e di essere Socia dell'ANFFAS Nazionale, —anche attraverso lo sviluppo di attività atte a:

~~a) assimilare e attuare tutti i principi e contenuti sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dallo Stato Italiano con la legge n.18/09.~~

ba) stabilire e mantenere rapporti con le Amministrazioni locali e Regionali, con Centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità;

be) promuovere e partecipare ad iniziative, anche in ambito amministrativo e extragiudiziario, a tutela della categoria e/o dei singoli disabili e delle loro famiglie;

cd) promuovere e sollecitare la ricerca, la prevenzione e la riabilitazione sulla disabilità intellettiva e relazionale, proponendo alle famiglie ogni utile informazione, ~~anche~~ di carattere ~~normativo,~~ sanitario e sociale ed operando per ridurre l'Handicap;

de) promuovere, l'integrazione scolastica, la qualificazione e l'inserimento nel mondo del lavoro dei disabili intellettivi e relazionali;

ef) qualificare e formare operatori e docenti di ogni ordine e grado;

fh) promuovere, costituire ed amministrare strutture riabilitative, sanitarie, assistenziali, sociali, anche in modo tra loro congiunto, centri di formazione, strutture diurne e/o residenziali idonee ~~ai~~ a rispondere ai bisogni ~~delle~~ ~~persone~~ ~~dei~~ disabili intellettivi ~~e/o~~ relazionale e delle loro famiglie, favorendo la consapevolezza di un problema sociale ~~e,~~ non privato;

gi) promuovere, costituire, amministrare organismi editoriali per la pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano la disabilità intellettiva e relazionale;

hj) assumere in ogni sede la rappresentanza e la tutela per i singoli e per la categoria, dei diritti umani, sociali e civili di cittadini che per la loro particolare disabilità, intellettiva e relazionale, anomalia su base organica del comportamento e del carattere, non possono rappresentarsi.

Unicamente per il conseguimento degli scopi sociali l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e

finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzia reali o personali in favore proprio o di terzi, nonché la trasformazione del patrimonio, anche tramite donazioni, anche modali, nel rispetto della congruità dell'operazione e dei fini statuari.

~~L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate se non alle stesse direttamente connesse.~~

Articolo 3.1 - ADESIONE AD ANFFAS NAZIONALE

Le attività di cui all'art. 3 vengono esercitate in coerenza con le indicazioni fornite dall' ANFFAS Nazionale ~~LE~~. L'Associazione aderisce alle modalità di attuazione degli scopi associativi che sono stabiliti da ANFFAS Nazionale, nei modi e nei termini definiti dal proprio regolamento

Articolo 4 - RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione può essere costituito da beni mobili ed immobili. Il patrimonio è un fondo di dotazione iniziale di euro 52.000,00 (cinquantaduemila euro e zero centesimi) e da attrezzature e beni mobili risultanti dall'inventario di cui ha preso atto il Consiglio Direttivo in data 28 marzo 2003.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le risorse economiche dell'Associazione potranno derivare da:

- quote sociali;
- contributi dei Soci;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato e/o delle Regioni, di enti o di istituzioni pubbliche e private anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di Organismi Internazionali;
- lasciti, donazioni;
- rimborsi o corrispettivi derivanti da convenzioni per l'esercizio delle attività istituzionali;
- qualsiasi altra entrata derivante dalle attività istituzionali e connesse, nei limiti di al D.Lgs. 460/1997.

I versamenti associativi sono a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

I versamenti non creano altri diritti di partecipazione, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

TITOLO SECONDO: SOCI

Articolo 5 - SOCI

I Soci si distinguono in:

Ordinari:

sono i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, i tutori, curatori o affiliati di disabili intellettivi e relazionali, verso cui l'attività dell'Associazione è rivolta in numero non superiore a tre.

La qualifica di Socio Ordinario non viene meno con il decesso del disabile.

Amici:

Sono le persone che prendono parte e collaborano alla vita dell'Associazione da almeno un anno. i Soci amici sono iscrivibili secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

~~L'attività istituzionale del Socio è ed associativa dell'associato è svolta in base al principio di solidarietà sociale.~~

ha formattato: Non Evidenziato

~~con prestazioni volontarie, spontanee e gratuite.~~

Gli aspiranti associati devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo, nella quale dichiarano di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione, il Codice Etico di Anffas Nazionale e di autorizzare il trattamento dei dati comuni e particolari per il perseguimento dei fini associativi, anche all'interno della complessiva rete associativa e degli Enti ad essa aderenti; a tal fine l'informativa ex art. 13 Reg (UE) 2016/679 sul trattamento dei dati personali, da rendere contestualmente alla raccolta dei dati di chi formula domanda di ammissione, deve contenere anche l'informazione relativa alla comunicazione dei dati ad Anffas Nazionale e nell'inserimento della Anagrafica Unificata di Anffas, ai sensi della lett. e) del ridetto articolo 13.

Il Consiglio Direttivo entro 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione della domanda di ammissione deve deliberare circa l'accoglimento o il rigetto.

La delibera di accoglimento è comunicata all'interessato entro i successivi 15 (quindici) giorni e l'iscrizione si perfeziona con il pagamento della tessera associativa da parte dell'ammesso; contestualmente al pagamento l'ammesso è iscritto nel libro associati.

La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione come associato è comunicata con motivazione all'interessato entro 15 (quindici) giorni dalla sua assunzione.

Entro sessanta giorni dalla comunicazione motivata di rigetto della domanda di ammissione come associato, l'interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci il Collegio dei Probiviri, eletto dall'assemblea degli associati.

~~Ad ogni Associato successivamente all'iscrizione sarà consegnata una tessera sociale, da rinnovarsi a cadenza annuale, su modello unificato predisposto dall'Anffas Nazionale.~~

Tutti i Soci Ordinari e Amici sono tenuti al pagamento di una identica quota annuale deliberata dall'Assemblea ~~degli Associati su proposta del Consiglio Direttivo e da,~~ versarsi con le modalità fissate con delibera del Consiglio Direttivo.

Il diritto di voto all'Assemblea spetta a tutti i Soci, Ordinari e Amici, in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso ed iscritti da almeno due mesi.

Gli Associati hanno il diritto di partecipare alla vita della Associazione con piena parità e non è ammessa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa

I Soci hanno il diritto di eleggere gli Organi amministrativi dell'Associazione e ad essere informati sulle attività della stessa.

Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone espressa e motivata richiesta al Presidente dell'Associazione, che risponde entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dell'istanza, motivando l'eventuale rigetto.

I Soci sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni eventualmente adottate dai competenti Organi sociali in conformità alle norme statutarie.

Ad ogni Socio all'atto di iscrizione sarà consegnata una tessera sociale.

Articolo 5 bis ONORIFICENZE

~~L'Assemblea degli Associati può conferire, su proposta del Consiglio Direttivo, il riconoscimento dell'onorificenza di "Socio Onorario" a persone che hanno reso notevoli servizi all'Associazione e/o che hanno promosso particolari interventi a sostegno dell'Associazione stessa. Il riconoscimento di "Socio Onorario" ha valore meramente onorifico.~~

Articolo 6 - CESSAZIONE DELLA QUALITA' DI SOCIO

L'appartenenza all'Associazione cessa:

~~a) per decesso,~~

~~b) per ~~per~~ dimissioni, ~~recesso~~, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo; ~~comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo;~~~~

~~eb) per esclusione, che viene deliberata dall'Assemblea per i seguenti casi:~~

~~- in caso di morosità nel pagamento della quota annuale che persista dal 30 giugno dell'anno in corso;~~

~~- in caso gravi di comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali gravi all'Associazione stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo, dello statuto, e degli eventuali regolamenti e deliberati, e per gravi e comprovati motivi.~~

~~Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà dell'associato di ricorrere al Collegio dei Prebiviri entro trenta giorni dalla data di ricezione dello stesso.~~

TITOLO TERZO: ORGANI SOCIALI

Articolo 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

1) l'Assemblea dei Soci;

ha formattato: Nessuna sottolineatura

ha formattato: Evidenziato

ha formattato: Evidenziato

ha formattato: Non Evidenziato

- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 5) l'organo monocratico di revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31 comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
- 6) il Collegio dei Proviviri.

ha formattato: Evidenziato

Articolo 7 bis - CARICHE ASSOCIATIVE

Le cariche associative sono riservate agli associati e sono gratuite, con l'eccezione della carica di Revisore dei Conti e di Proviviro alle quali possono accedere anche i non Soci, che eventualmente possono essere retribuiti.

L'eleggibilità alle cariche sociali, la presentazione delle candidature, le incompatibilità, le modalità e i limiti delle sostituzioni sono disciplinate dal Regolamento Applicativo.

Il mandato per le cariche elettive, senza eccezioni di sorta, dura un quadriennio e viene esercitato nell'osservanza dello Statuto e del Regolamento e nel rispetto dell'art. 2391 cc.

Il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Proviviri dichiarano la decadenza del componente elettivo che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive.

Tutte le votazioni sono palesi, salvo quelle concernenti la designazione, l'elezione, o la valutazione di persone, che si svolgono a scrutinio segreto.

Articolo 8 - ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Le assemblee hanno luogo nella città ove è situata la sede dell'Associazione o in altro luogo secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte all'anno:

- entro il 30 (trenta) aprile, o in funzione di quanto previsto dalle leggi al momento vigenti, dell'anno successivo a quello di competenza per l'approvazione del ~~bilancio di esercizio~~ ~~rendiconto consuntivo~~,

- entro il 30 (trenta) novembre dell'anno precedente a quello di competenza per l'approvazione del bilancio preventivo. ~~e del programma associativo.~~

ha formattato: Evidenziato

Le assemblee sono convocate qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei Soci o quando lo richieda almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo.

La convocazione, con il relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso personale effettuato a mezzo lettera o altro mezzo idoneo legalmente valido (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), almeno 10 (dieci) giorni prima dell'assemblea.

L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci.

Le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 9 - ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'Assemblea è costituita dai Soci iscritti almeno da due mesi prima della data della riunione e in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso.

~~Ogni Socio può intervenire all'Assemblea con non più di tre deleghe.~~

ha formattato: Non Evidenziato

~~Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.~~

ha formattato: Non Evidenziato

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati in prima convocazione. In seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 (ventiquattro) ore dalla prima) è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea è straordinaria quando è convocata per modificare l'atto costitutivo e lo statuto e ai sensi dell'art. 20.

Occorre nel primo caso la presenza in proprio o per delega di almeno 3/5 (tre quinti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti) degli associati.

Articolo 10 - ASSEMBLEE: POTERI

L'Assemblea ordinaria:

1) elegge e revoca il Presidente dell'Associazione.

2) definisce il numero, ~~sempre dispari,~~ dei membri del Consiglio Direttivo ed elegge e revoca i componenti il Consiglio Direttivo entro i limiti previsti all'articolo 11;

ha formattato: Non Evidenziato

3) elegge e revoca i membri del Consiglio Direttivo;

ha formattato: Evidenziato

~~4) delibera sul bilancio preventivo e sul programma di attività dell'Associazione e sui regolamenti; per il suo funzionamento;~~

5) approva, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, il bilancio di esercizio ed il bilancio preventivo sulla base degli schemi predisposti dall'ANFFAS Nazionale;

5bis) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

6) elegge e revoca il Collegio dei Revisori dei Conti, che dovrà essere di 3 (tre) membri, di cui, di norma uno, qualora le disposizioni di legge lo richiedano, iscritto all'albo dei Revisori dei Conti o ad Albi equipollenti; elegge, inoltre, due membri supplenti;

ha formattato: Evidenziato

6bis) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, quale organo monocratico al verificarsi delle circostanze di cui all'articolo 16bis del presente statuto;

ha formattato: Evidenziato

~~6-bis7)~~ elegge e revoca il Collegio dei Proibiviri, che dovrà essere di 3 (tre) membri

ha formattato: Evidenziato

ha formattato: Evidenziato

~~6bis) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, quale organo monoeratico al verificarsi delle circostanze di cui all'articolo 16bis del presente statuto;~~

87) stabilisce l'importo annuale delle quote associative sulla base di quanto stabilito nel bilancio preventivo;

~~8) delibera l'adozione della Carta dei Servizi comprensiva dei livelli minimi di qualità in conformità allo schema predisposto da Anffas Nazionale~~

9) delibera su ogni altro argomento che non rientri nella competenza dell'Assemblea straordinaria.

10) elegge il rappresentante dei Soci all'Assemblea dell'Associazione ANFFAS Nazionale con le modalità stabilite nel Regolamento.

11) delibera l'adozione della Carta dei Servizi comprensiva dei livelli minimi di qualità in conformità allo schema predisposto da Anffas Nazionale

L'Assemblea straordinaria delibera:

a) sulle modifiche statutarie e dell'atto costitutivo;

b) sullo scioglimento e sulla conseguente devoluzione del patrimonio sociale secondo quanto previsto al successivo art. 20.

~~Previa delibera dell'Assemblea l'Associazione, che ne assume ogni onere e responsabilità, al fine di governare situazioni di criticità o di crisi, anche in previsione di un'eventuale liquidazione, può richiedere al Consiglio Direttivo Nazionale di indicare un Amministratore Straordinario con l'incarico di adottare tutte le misure atte a riportare la situazione alla normalità o, sempre su espresso mandato e nomina dell'assemblea degli Associati, anche attivare le procedure liquidatorie.~~

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in loro mancanza l'Assemblea è presieduta da uno dei associati, su designazione della maggioranza degli associati aventi diritto di voto.

Il Presidente dell'assemblea, nomina un segretario per la redazione del verbale e tre scrutatori allorché siano previste delle votazioni alle cariche elettive.

Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.

Articolo 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri (comunque sempre in numero dispari), in relazione al numero dei soci, tra i quali il Presidente, eletti dall'Assemblea.

I membri eletti hanno il diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza.

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

Sono ammessi a partecipare, senza diritto di voto e su espressa chiamata del Consiglio Direttivo:

1) il Presidente del Collegio dei Provisori;

2) i Coordinatori delle commissioni di lavoro;
3) qualsiasi persona che, per competenze o compiti scientifici o amministrativi, sia stata invitata dal Presidente.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per non più di tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Articolo 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione. Le convocazioni del Consiglio Direttivo saranno effettuate a mezzo lettera raccomandata o altro mezzo idoneo legalmente valido (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro) da inviarsi ai consiglieri almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'adunanza, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la riunione.

~~Nei casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da effettuarsi almeno ventiquattro ore prima della riunione.~~

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri; le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI

Il Consiglio Direttivo ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione stessa che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all'Assemblea. Il Consiglio Direttivo può delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, a Consiglieri, ai Soci o anche a terzi, determinando i limiti di tale delega.

I regolamenti interni e le loro eventuali modificazioni sono proposti dal Consiglio Direttivo all'Assemblea e successivamente all'eventuale approvazione, comunicati ai Soci con lettera ~~e altri mezzi idonei~~ entro 60 giorni dall'entrata in vigore.

Il Consiglio Direttivo, in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria, deve esaminare il rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, corredandolo di apposita relazione sull'attività svolta durante l'esercizio

~~Spetta al Consiglio Direttivo deliberare in materia di personale, assumere e licenziare il personale dipendente, fissandone anche le retribuzioni e le mansioni nel rispetto di quanto previsto e prescritto dal CCNL di Anffas Onlus e delle norme vigenti in materia.~~

Il Consiglio Direttivo può istituire Commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi ~~predeterminandone tempi ed oneri di massima~~ e ne elegge i coordinatori.

Spetta al Consiglio Direttivo la nomina dei rappresentanti pro-tempore nei consigli di amministrazione, nei comitati di gestione e negli organi di controllo degli Enti di iniziativa dell'Associazione e la designazione di rappresentanti in altri enti o organismi i cui fini siano utili alla promozione e alla tutela degli interessi associativi.

Il Consiglio Direttivo secondo il mandato conferito dall'Assemblea nell'ambito delle finalità ed attività di cui all'art. 3 del presente statuto associativo, ha tutte le facoltà e i poteri necessari per poter deliberare il compimento di ogni atto costitutivo, modificativo e/o estintivo di diritti sul patrimonio associativo, nonché lasciti, donazioni, conferimenti, questi ultimi limitatamente ad Enti, aventi la qualifica di Onlus, facenti parte dell'unitaria struttura ANFFAS, onde favorire l'esercizio delle finalità statutarie.

Il Consiglio Direttivo redige ed approva il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione di impatto sociale, ove richiesta.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e senza limiti, nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto.

Articolo 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO: DECADENZA DEL CONSIGLIERE

A sostituire uno o più consiglieri venuti a mancare per una qualsiasi causa, sono chiamati dal Consiglio Direttivo il primo dei non eletti.

I membri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei membri sostituiti.

L'appartenenza al Consiglio Direttivo cessa per:

- 1) dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Presidente;
- 2) decadenza a norma dell'art. 7 bis;
- 3) scadenza del mandato;
- 4) decesso
- 5) esclusione, deliberata dai due terzi dei consiglieri con diritto di voto, in caso di comportamenti del consigliere incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo e dello statuto e per altri gravi e comprovati motivi comunque riferibili a fattispecie come danno sociale.

Contro il provvedimento di esclusione, è data facoltà al Consigliere di ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 30 (trenta) giorni.

~~Il Consigliere è tenuto ad astenersi dal partecipare alle deliberazioni nelle quali possano essere coinvolti interessi suoi personali, dei suoi parenti fino al quarto grado e degli affini fino al secondo.~~

Articolo 15 - PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, guida la politica associativa generale e ne mantiene l'unità di

indirizzo, presiede il Consiglio Direttivo, di cui è anche componente, vigila perché siano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio.

In caso di assenza o impedimento sostituito dal Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal componente del Consiglio più anziano d'età.

Articolo 16 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea e si compone di tre membri effettivi, di cui, qualora le vigenti disposizioni di legge lo richiedano, almeno uno iscritto all'Albo dei Revisori Contabili e di due supplenti, di cui, qualora le vigenti disposizioni di legge lo richiedano, almeno uno iscritto all'Albo dei Revisori dei Contabili, che subentreranno in ogni caso di cessazione di un membro effettivo.

Nella prima riunione dopo l'elezione deve essere eletto il Presidente.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione e può essere ricoperto anche da persone non Socie.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea.

In generale hanno il compito di vigilare sull'amministrazione dell'Associazione verificando la regolarità della gestione dei fondi e accertando la regolarità del rendiconto annuale

Ai fini dello svolgimento della propria attività di vigilanza e controllo, i Revisori dei conti hanno accesso ai libri verbale, ai libri sociali e ai libri contabili, nonché a tutta la documentazione dell'associazione.

I Revisori dei Conti possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, esprimendo voto consultivo.

Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si fa riferimento a quanto previsto dall'articolo 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nelle parti già applicabili prima dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo Settore.

ART. 16.bis) ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio ~~Sindacale~~ di cui all'articolo ~~1624~~ del presente statuto se tutti i suoi componenti sono iscritti all'albo revisori dei conti.

Se i componenti del Collegio ~~Sindacale~~ di cui al precedente articolo non sono iscritti tutti all'Albo di Revisori dei Conti, la revisione legale dei conti sarà esercitata da un organo monocratico, rappresentato da una persona iscritta all'Albo dei revisori contabili nominata dall'Assemblea.

Articolo 17 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, elegge i componenti del Collegio dei Proviviri; il Collegio è formato da tre membri che al loro interno eleggono un proprio Presidente, il quale potrà, se chiamato, prendere parte alle riunioni del Consiglio Direttivo.

~~Il Collegio dei Proviviri verifica la conformità allo statuto ed alle finalità associative delle delibere del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea degli Associati e degli atti posti in essere dai soggetti ed organismi funzionali alla vita dell'Associazione.~~

Il Collegio ha il compito di comporre o decidere, su richiesta delle parti, eventuali controversie tra gli organi dell'Associazione e/o tra i Soci stessi.

Il Collegio dei Proviviri decide definitivamente sui casi di rigetto di ammissione ad associato da parte del Consiglio Direttivo.

~~Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.~~

Titolo Quarto: Norme Amministrative

Articolo 18 - BILANCIO E AVANZI DI GESTIONE

~~L'amministrazione dell'Associazione è improntata ai principi del buon padre di famiglia e la gestione finanziaria deve tendere almeno ad un sostanziale pareggio.~~

L'esercizio dell'Associazione coincide con l'anno solare e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate ~~a favore di Anffas Onlus o di altri Enti a marchio Anffas promossi dall'Associazione stessa o di altro soggetto giuridico avente forma di ONLUS parte dell'unitaria struttura ANFFASnffas Onlus, nel rispetto della propria forma giuridica.~~

Articolo 19 - DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione è stabilita sino al 31 dicembre 2100 (duemilacento). Essa potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria.

Articolo 20 - SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria; l'avviso di convocazione dell'Assemblea straordinaria riunita per lo scioglimento dell'Associazione deve essere inviato con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo rispetto alla data dell'unica convocazione.

L'Assemblea è riunita validamente quando siano presenti più di tre quarti dei Soci ~~iscritti da almeno due mesi ed in regola con il pagamento della quota dell'anno in corso;~~ la delibera di

ha formattato: Barrato, Evidenziato

scioglimento si intende approvata solo se votata col voto favorevole di tre quarti degli associati.

~~Copia dell'avviso di convocazione della Assemblea straordinaria convocata per lo scioglimento dell'Associazione deve essere inoltrata altresì ad ANFFAS ONLUS NAZIONALE ed all'Organismo Regionale Anffas di riferimento.~~

In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni della stessa, dopo ~~l'incasso di tutti i crediti~~ e il pagamento di tutti gli eventuali debiti, saranno devoluti all'ANFFAS Nazionale ONLUS, sentito il parere dell'Autorità di Controllo di cui all'art. 3 comma 189 e successivi della Legge 662/96.

Articolo 21 - Regolamento

~~Il Regolamento generale disciplina le modalità di attuazione delle norme previste nel presente Statuto.~~

Articolo 221 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente statuto o altrimenti stabilito si rinvia al codice civile, alle leggi vigenti in materia di Enti associativi, alla disciplina sulle Onlus o alle specifiche norme riferite alla propria forma giuridica.

Articolo 232 - EFFICACIA DELLO STATUTO E NORMA TRANSITORIA DI ATTUAZIONE

Il presente statuto entra da subito in vigore, ad eccezione di quanto attiene specificatamente all'iscrizione nel registro unico del terzo settore dell'Associazione.

Alla data d'iscrizione dell'Associazione nel registro unico nazionale degli enti di terzo settore, il presente statuto cessa la sua efficacia e viene integralmente sostituito dal nuovo testo statutario, che intanto l'Assemblea dell'Associazione approverà. Anche dopo l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore e conseguente entrata in vigore del nuovo testo statutario si continuerà a seguire la disciplina delle Onlus, per quanto compatibile, fino a quando non si verificheranno le circostanze di cui all'articolo 104, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, allorquando cesserà l'efficacia di qualsivoglia clausola e disciplina inerenti le Onlus.